



STATUTO

Art. 1
Finalità

Rivoluzione Cristiana è un movimento di donne e uomini che credono nella libertà e vogliono rimanere liberi, e si riconoscono nei valori del Partito dei Popoli Europei: la dignità della persona, le centralità della famiglia, la libertà e la responsabilità, l'uguaglianza, la giustizia, la legalità, la solidarietà e la sussidiarietà.

Rivoluzione Cristiana è nata dalla libertà, nella libertà e per la libertà, perché l'Italia, nel rispetto delle sue tradizioni di civiltà e di unità nazionale, sia sempre più moderna, libera, giusta, prospera, autenticamente solidale.

Rivoluzione Cristiana riconosce e promuove la più ampia partecipazione popolare alla vita pubblica, sociale e nelle istituzioni; garantisce il rispetto del principio di pari opportunità fissato dall'Art. 51 della Costituzione della Repubblica; esalta il riconoscimento del merito e rifiuta discriminazioni personali e sociali di qualunque natura.

Art. 2
Denominazione, Sede sociale e Simbolo

La denominazione sociale è "Rivoluzione cristiana". La sede legale è fissata in Roma, in Via Ulpiano n. 29, e può essere modificata con delibera dall'Ufficio Politico. Il simbolo è costituito da un cerchio di colore nero su fondo rosso nel quale, al centro, è presente un cuore stilizzato di colore azzurro, in mezzo al quale c'è la scritta, in carattere maiuscolo di colore bianco, RIVOLUZIONE CRISTIANA. Il simbolo può essere modificato dal Consiglio Nazionale.

Art. 3
Adesione

Sono aderenti a Rivoluzione Cristiana le cittadine e i cittadini italiani che, sottoscrivendo liberamente la Carta dei Valori, ne facciano domanda e abbiano compiuto i 16 anni di età.

L'adesione, libera e volontaria, comporta la condivisione dei principi e dei programmi del presente Statuto, e l'impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi. La richiesta di adesione va integralmente compilata nell'apposito schema e presente nel sito online www.rivoluzionecristiana.it.

Perché l'adesione venga accolta non si può essere condannati per reati contro la pubblica amministrazione o per reati di criminalità organizzata. Gli aderenti, a seguito dell'accoglimento della loro richiesta, diventano associati e prendono parte liberamente a tutte le attività, esercitano i diritti di elettorato attivo secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari, e partecipano alle consultazioni e alle iniziative di democrazia diretta previste.

Art. 4
Iscritti al Partito

Sono iscritti le cittadine e i cittadini italiani che hanno ottenuto da parte dell'ufficio adesioni l'accoglimento della loro domanda.

L'iscrizione, volontaria e di durata annuale, comporta la condivisione dei principi e dei programmi, l'impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi, il rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli Organi direttivi.

Ogni iscritto si impegna a tenere comportamenti ispirati al rispetto della dignità degli altri iscritti.

Gli iscritti, a seguito dell'accoglimento della loro richiesta, oltre a partecipare liberamente a tutte le attività e a esercitare i diritti di elettorato attivo, sono i soli a poter esercitare il diritto di elettorato passivo o a poter essere designati o nominati a cariche interne secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari.

Art. 5
Commissione di garanzia

Alla Commissione di garanzia è attribuita la competenza a decidere in ultima istanza sulle controversie relative alla assunzione della qualifica di associato al movimento, alla decadenza di tale qualifica, nonché alle nomine delle cariche interne al movimento.

La Commissione di garanzia è composta da 11 membri eletti dalla Direzione Nazionale.

La Commissione opera secondo le procedure definite da apposito Regolamento.

La Commissione di garanzia, nomina tra i suoi componenti il Collegio dei probiviri che è composto da 5 membri.

Possono essere eletti Probiviri solo i soci che abbiano almeno 40 anni di età e che non abbiano altri incarichi di partito. I componenti del Collegio nazionale dei Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario del Collegio. Il Collegio nazionale dei Probiviri è competente a giudicare:

- a) le infrazioni disciplinari commesse dagli associati di Rivoluzione Cristiana;
- b) i ricorsi relativi alla conformità allo Statuto degli atti adottati dagli Organi della Rivoluzione Cristiana;
- c) i ricorsi contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti nel Congresso nazionale, con esclusione del Presidente nazionale, e dei membri elettivi dell'Ufficio Politico; in ordine alle decisioni di cui ai precedenti punti, il Collegio dei Probiviri è giudice unico non appellabile. Per le infrazioni disciplinari di cui alla lettera a) è ammessa l'impugnazione per revocazione avanti lo stesso Organo, in relazione ai fatti non riconosciuti all'epoca del giudizio.

Art. 6

Perdita della qualità di iscritto al partito

La qualità di aderente si perde con effetto immediato:

- a) Per dimissioni, presentate per iscritto e inviate alla sede centrale. Il Settore Adesioni provvede a darne comunicazione agli Organi periferici interessati.
- b) Per espulsione, inflitta in seguito a provvedimento disciplinare.

Coloro che siano stati iscritti in qualità di associati nei tre anni precedenti, e abbiano perso tale qualifica per decadenza a causa di mancato rinnovo del tesseramento, dimissioni, o provvedimento disciplinare, qualora intendano nuovamente tesserarsi, hanno l'obbligo di segnalare tale circostanza. Coloro che si trovano in tale condizione non possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo per le cariche interne per i 12 mesi successivi alla reinscrizione.

La mancata segnalazione di cui al precedente comma è causa di non accoglimento della domanda, ovvero, se rilevata successivamente all'accoglimento, è causa di nullità della domanda

stessa e vizia di invalidità derivata tutti gli atti e gli adempimenti comunque connessi all'iscrizione.

Art. 7

Esercizio dei diritti dell'iscritto al partito

Nelle assemblee territoriali e di primo grado, i diritti di elettorato attivo degli associati sono esercitati nell'ambito del Comune e della Regione di residenza.

Gli associati possono chiedere, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, di esercitare i loro diritti elettorali in un Comune diverso da quello di residenza, purché lì si svolga la loro attività prevalente.

In questo caso, l'esercizio dei diritti elettorali nel nuovo Comune inizia dopo due mesi dall'accoglimento della richiesta, durante i quali - ai fini del presente articolo - resta valido il luogo di residenza.

In caso di trasferimento di residenza anagrafica, gli aderenti sono tenuti a informare il Settore Associazione che provvede alle necessarie comunicazioni agli Organi territoriali di provenienza e di destinazione.

Art. 8

Pubblicità e aggiornamento dell'elenco degli iscritti

L'elenco degli iscritti non è ostensibile a chiunque ne abbia interesse, oltreché alle autorità competenti.

Nessuna iniziativa dell'associazione può essere coperta da segreto.

Tutte le operazioni riguardanti gli iscritti e i rinnovi sono svolte dal Dipartimento Tesseramento nel rispetto della legislazione vigente in materia di trattamento dei dati personali. Con apposito Regolamento sono stabilite le modalità di comunicazione dei dati relativi agli iscritti fra il Dipartimento Tesseramento e le sedi territoriali della Rivoluzione Cristiana, nonché tra il Dipartimento Tesseramento e gli eletti per i rispettivi ambiti territoriali.

Art. 9

Il partito in rete: Internet e democrazia diretta

Il partito "Rivoluzione Cristiana" assume anche la caratteristica di partito in rete e come tale potrà

svolgere alcune delle proprie attività online riguardanti:

- le deliberazioni e tutte le notizie sulle attività del Movimento;
- la registrazione degli iscritti;
- le consultazioni e iniziative di democrazia diretta, con il coinvolgimento anche periodico di cittadini e iscritti su temi di rilievo per l'attività di Rivoluzione Cristiana;
- la partecipazione degli iscritti ai social network e alle altre forme di aggregazione in rete.

Art. 10

Organi nazionali

Sono organi nazionali della Rivoluzione Cristiana:

- Il Congresso
- Il Consiglio
- La Direzione
- Il Presidente del Consiglio
- Il Segretario Politico
- L'Ufficio Politico
- Il Coordinatore Politico
- Il Tesoriere
- I Revisori contabili
- Il Collegio dei Probiviri

Art. 11

Congresso Nazionale

Partecipano con diritto di voto al Congresso nazionale gli iscritti che siano:

- a) Delegati eletti nei Congressi Regionali e di Grande Città;
- b) Membri del Consiglio nazionale già eletti nel precedente Congresso che abbiano rinnovato l'iscrizione al Partito valida per l'anno in cui si svolge il congresso;

La Commissione verifica poteri per la partecipazione all'assemblea nazionale è nominata dal Consiglio Nazionale che ne ha disposto la convocazione, essa sarà composta da cinque membri cioè 3 effettivi (tra cui il Presidente) più 2 supplenti.

Il Congresso Nazionale determina il Consiglio nazionale e nomina, a maggioranza dei suoi aventi diritto al voto, anche peralzata di mano, il Consiglio Nazionale, il Presidente del Consiglio nazionale, il Segretario politico nazionale, il Coordinatore nazionale, il Tesoriere nazionale. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Il Regolamento del Congresso Nazionale definisce le modalità di elezione, di verifica del numero legale e gli effetti conseguenti.

Art. 12

Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale ed è presieduto e convocato dal Presidente del Consiglio nazionale.

Il Consiglio Nazionale definisce e indirizza la linea politica di Rivoluzione Cristiana, nomina il Presidente e i due Vice Presidenti, tra cui il Vicario, la Direzione Nazionale ed i revisori contabili.

Il Consiglio Nazionale successivo al Congresso sarà convocato dal Presidente del Consiglio per riunirsi entro massimo 60 gg dalla data delle sua elezione per la nomina degli organi di sua competenza tra cui i Vicepresidenti.

Ne fanno parte di diritto, oltre quelli nominati dal congresso, gli iscritti al Partito che siano:

- a) Membri della direzione nazionali
- b) Segretari delle città capoluogo di province e dei comuni superiori a 15.000 abitanti
- c) Assessori e Consiglieri regionali e comunali

Al Consiglio nazionale possono essere demandati dal Presidente del Consiglio nazionale o da apposita previsione statutaria rilevanti questioni politiche, programmatiche ed organizzative.

Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni anno; è convocato dal Presidente del Consiglio Nazionale ogni qual volta lo ritenga opportuno e su richiesta del Segretario Nazionale, previa delibera della Direzione nazionale, che ne stabilisce il luogo, la data e l'ordine del giorno.

Il Consiglio nazionale è altresì convocato senza indugio quando ne faccia richiesta al Presidente del Consiglio Nazionale almeno il 20% dei membri del Consiglio nazionale.

Art. 13

Presidente del Consiglio Nazionale

Il Presidente del Consiglio Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale e dura in carica tre anni e **non** può essere rieletto.

Il Presidente nazionale convoca e presiede il Consiglio Nazionale almeno una volta all'anno e ne stabilisce l'ordine del giorno.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente Nazionale lo sostituisce il Vice Presidente Vicario o altro Vice Presidente in carica.

Art. 14

Segretario Politico Nazionale

Il Segretario Politico Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale e dura in carica tre anni e **non** può essere rieletto. Ha la rappresentanza politica del partito, lo rappresenta in tutte le sedi istituzionali, ne dirige l'ordinato funzionamento e la definizione delle linee politiche e programmatiche, convoca e presiede l'Ufficio Politico e la Direzione nazionale e ne stabilisce l'ordine del giorno. Procedo alle nomine degli organi di partito quali l'Ufficio Politico ed il capo della Segreteria Nazionale.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del Segretario Nazionale lo sostituisce il Vice Segretario di concerto con l'Ufficio Politico che inoltrerà la richiesta al Presidente del Consiglio Nazionale di convocazione del Consiglio Nazionale per deliberare la data del Congresso Nazionale per la elezione del Segretario Nazionale.

A decorrere dal secondo Congresso Nazionale la carica di Segretario Nazionale sarà di esclusiva competenza femminile.

Art. 15

Ufficio Politico

L'Ufficio Politico è composto da 13 membri permanenti con diritto di voto ed è presieduto dal Segretario Nazionale che lo convoca almeno una volta al mese;

L'Ufficio Politico è composto dal Segretario politico nazionale, dal Presidente del Consiglio nazionale, dal Vice Segretario politico nazionale, dai Vice Presidenti del Consiglio Nazionale, dal Coordinatore politico nazionale, dal Tesoriere nazionale, dal Dirigente organizzativo nazionale, dal Dirigente Nazionale degli Enti Locali, dalla Coordinatrice delle Segretarie Regionali, dal Responsabile della comunicazione nazionale, dal Responsabile Nazionale delle adesioni e dal Capo della Segreteria politica.

L'Ufficio Politico coadiuva il Segretario Nazionale sulla strategia partitica del partito, rispetto al suo assetto sul territorio ed alle scelte delle eventuali

alleanze nelle tornate elettorali nazionali, europee ed amministrative;

Il Segretario Politico nazionale potrà chiamare saltuariamente a partecipare alle riunioni dell'Ufficio Politico anche altri Dirigenti Nazionali, qualora ne ravveda la necessità, ma senza che questi abbiano diritto di voto.

L'Ufficio Politico è l'organo preposto a determinare le candidature nazionali tra quelle riportate nella lista di nominativi deliberata dalla Direzione Nazionale.

Art. 16

Coordinatore Politico Nazionale

Il Coordinatore Politico Nazionale è nominato dal Congresso Nazionale e dura in carica tre anni e non può essere rieletto.

Il Coordinatore politico è l'Organo esecutivo della Rivoluzione Cristiana. Al Coordinatore politico il Segretario politico può delegare l'esercizio di funzioni e di competenze.

Il Coordinatore politico dà attuazione alla deliberazione e agli indirizzi decisi dal Segretario politico, dall'Ufficio Politico e dalla Direzione Nazionale. Sovrintende a tutta l'attività della struttura nazionale degli organi territoriali. Il Coordinatore Politico Nazionale può avocare a sé decisioni spettanti agli organismi territoriali in caso di particolari necessità.

Il Coordinatore Politico redige, di intesa con le segreterie regionali, la lista delle candidature nazionali ed europee da sottoporre all'approvazione della Direzione nazionale.

È conferito al Coordinatore Politico Nazionale il potere di utilizzare i contrassegni elettorali del partito Rivoluzione Cristiana e di presentare e depositare le liste e candidature elettorali, determinate ai sensi del presente Statuto, in sede nazionale e locale; le funzioni connesse a tali attività possono essere svolte a mezzo di procuratori speciali all'uopo nominati.

Il Coordinatore Politico Nazionale detta le direttive e gli indirizzi al Tesoriere in ordine all'attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi e per la corretta gestione amministrativa della Rivoluzione Cristiana, per la redazione del rendiconto economico dell'esercizio e la predisposizione del bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all'approvazione della

Direzione Nazionale. Detta inoltre al Tesoriere le direttive e gli indirizzi per la gestione dei fondi destinati alle campagne elettorali e per la raccolta dei fondi.

Art. 17

La Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è presieduta dal Segretario politico, è composta da 280 membri eletti dal Consiglio Nazionale eventualmente anche con lista prevalentemente bloccata, ne fanno inoltre parte di diritto tutti i componenti dell'Ufficio Politico, dei Probiviri, del collegio dei Sindaci e dei Responsabili Nazionale di settore.

Sono membri della Direzione Nazionale le segretarie ed i Presidenti regionali e provinciali, le Segretarie ed i Presidenti delle città metropolitane ed i dirigenti Organizzativi regionali.

Concorre alla definizione delle linee politiche e programmatiche del partito nel quadro delle deliberazioni congressuali.

Delibera la lista dei candidati alle elezioni politiche nazionali, da presentare all' Ufficio Politico.

Propone altresì all' Ufficio Politico i nominativi per candidature per i presidenti di regione e sindaci delle città metropolitane.

La Direzione Nazionale è convocata dal Segretario Nazionale di norma una volta al trimestre e si riunisce comunque ogni volta che ne faccia istanza il 20% dei suoi componenti.

Art. 18

Tesoriere nazionale

Nell'ambito delle sue funzioni il Tesoriere ha la legale rappresentanza di Rivoluzione Cristiana di fronte ai terzi e in giudizio senza alcuna limitazione, per gli atti riferibili agli Organi nazionali e regionali, con tutti i poteri in via esclusiva di ordinaria e straordinaria amministrazione, e agisce dietro espressa direttiva e indirizzo del Coordinatore Politico Nazionale. E' abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge.

Il Tesoriere nazionale è eletto dal Congresso nazionale e dura in carica fino al successivo Congresso nazionale. Partecipa con diritto di voto ai lavori dell'ufficio Politico, della Direzione nazionale e del Consiglio nazionale.

Svolge attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi; Svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa; Esegue le delibere dell'Ufficio di Presidenza relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria; Può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento; effettua pagamenti, incassa crediti; può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione dei contributi pubblici e comunque dovuti per legge.

Al termine di ciascun anno, che avrà luogo ad ogni 31 dicembre, il Tesoriere nazionale nei sei mesi successivi, redige e sottopone alla Direzione nazionale il rendiconto economico dell'esercizio per l'approvazione. Predispose altresì il bilancio preventivo che sottoporrà all'Ufficio di Politico per l'approvazione.

Coordina inoltre l'attività contabile occupandosi della corretta tenuta delle scritture e dei libri contabili. Informa periodicamente l'Ufficio Politico della situazione economico-finanziaria di Rivoluzione Cristiana. Predispose il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dall'Ufficio di Politico e dalle norme regolamentari.

Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispose i rendiconti richiesti dalla legge. Predispose le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritenga opportuno per la corretta amministrazione di Rivoluzione Cristiana. Ogni Organo periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni del Tesoriere nazionale.

Il mancato rispetto delle sue disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell'Organo. Tutte le attività previste dal presente articolo sono svolte dal Tesoriere nazionale.

Art. 19

Responsabili nazionali di Settore

Il Consiglio Nazionale nomina e chiama a collaborare in modo immediato e diretto con il Coordinatore Politico nazionale i responsabili dei seguenti settori, i quali partecipano ai lavori della Direzione nazionale e del Consiglio nazionale: Settore Salute, Settore Adesioni, Servizi Sociali,

Settore lavoro, Settore Scuola Università e Ricerca, Settore Giustizia, Settore Riforma dello Stato, Settore Esteri ed Italiani nel mondo Settore Informatico e del Sito on line, Settore Sicurezza , Settore Fiscalità e Finanza e qualsiasi altro Responsabile di Settore il Consiglio Nazionale dovesse ritenere utile al Partito, eventualmente demandandone al Coordinatore Politico l'istituzione aggiuntiva in attesa di successiva ratifica del Consiglio Nazionale. Il Coordinatore Politico Nazionale, sentiti i Responsabili di Settore, può costituire Uffici interni nominando Dirigenti che a loro volta saranno chiamati a collaborare con ciascun Responsabile di Settore.

Art. 20

Il Comitato regionale

Il Comitato Regionale è composto: dalla Segretaria Regionale, dalle Segretarie Provinciali, dai Segretari cittadini di tutti i comuni superiori a 15.000 abitanti presenti nella regione. Ne fanno altresì parte di diritto i Presidenti dei comitati provinciali e delle Città Metropolitane e i Dirigenti Organizzativi Regionali e delle Città Metropolitane.

I componenti del Comitato Regionale provvedono ai loro interno alla nomina del Presidente regionale.

Il Presidente regionale convoca almeno una volta ogni 3 mesi il Comitato stabilendone l'orario ed il luogo di convocazione e dettandone l'ordine del giorno.

Il Comitato Regionale, su proposta delle Direzioni provinciali predispone una rosa di nominativi per le Candidature alle elezioni europee, nazionali e per l'indicazione del candidato Presidente della regione da sottoporre alla Direzione Regionale.

Detta la linea politica in ordine alle alleanze elettorali per la consultazione regionale da proporre alla Direzione regionale.

Art. 21

La Direzione Regionale

E' composta dalla Segretaria Regionale, dal Presidente del comitato regionale, il Dirigente Organizzativo Regionale, dalle Segretarie e dai Presidenti provinciali e dalle Segretarie, Presidenti e Dirigenti organizzativi delle città Metropolitane presenti nella regione.

Ne fanno altresì parte di diritto le Segretarie e i Presidenti dei comuni capoluoghi di provincia.

Elegge tra i suoi componenti la Segretaria regionale (esclusivamente una donna) che la rappresenta nell'attuazione di tutte le delibere assunte.

La Direzione Regionale delibera sulle candidature proposte dal Comitato regionale scegliendone, i nominativi quelli più idonei a rappresentare il partito nelle elezioni politiche europee, nazionali e riguardo la candidatura a Presidente regionale.

Ratifica le deliberazioni del comitato regionale in ordine alle alleanze elettorali.

Art. 22

Il Comitato provinciale

Sono componenti dei comitati provinciali i Segretari cittadini di tutti i comuni della provincia e inoltre ne fanno parte di diritto la Segretaria provinciale, e i Rappresentanti dei municipi (o quartieri) della Città metropolitana.

Nomina al suo interno un Presidente che avrà il compito di convocare il Comitato almeno una volta al mese, o qualora ne ravveda la necessità, dettandone l'ordine del giorno.

Delibera sui nominativi da presentare alla Segreteria provinciale per le elezioni politiche e amministrative di competenza del proprio collegio provinciale.

Art. 23

La Direzione Provinciale

Sono membri della Direzione Provinciale tutti i Segretari cittadini dei comuni > 15.000 facenti parte della provincia, il Presidente del Comitato Provinciale, il Presidente della Città metropolitana oltre a tutti i rappresentanti dei Municipi (o quartieri) della stessa.

Elegge la Segretaria provinciale (esclusivamente una donna) che la rappresenta e la convoca almeno una volta ogni tre mesi stabilendone l'ordine del giorno, la data ed il luogo di convocazione.

La Direzione Provinciale esamina i nominativi indicati dal Comitato Provinciale per le consultazioni elettorali e ne sceglie tra loro i più

idonei a rappresentare il partito, proponendoli al Comitato regionale.

Art. 24

La Direzione della Città Metropolitana

È composta dalla Segretaria cittadina (esclusivamente una donna), dal Presidente cittadino e dai rappresentanti dei municipi (o quartieri) e dai rappresentanti dei comuni che ne fanno parte.

Delibera in ordine alla Candidature da proporre alla Segreteria provinciale relative alle elezioni delle Presidenze dei municipi ed al sindaco della Città metropolitana.

Determina l'alleanza politica nelle consultazioni elettorali della città.

Il Presidente convoca i membri per le deliberazioni del caso e la Segretaria rappresenta la Direzione nelle assisi di partito e nei confronti delle altre forze politiche ed istituzionali varie della città.

La Segretaria metropolitana è eletta da tutti i membri che compongono la Direzione della città metropolitana.

Art. 25

Movimento giovanile

All'interno di Rivoluzione Cristiana è costituito il Movimento Giovanile.

Possono partecipare all'attività del Movimento giovanile gli iscritti e gli iscritti che abbiano i requisiti anagrafici previsti dallo Statuto dei giovani del Partito Popolare Europeo.

Il Movimento giovanile persegue i medesimi scopi di Rivoluzione Cristiana, con particolare attenzione al mondo giovanile, nell'ambito della scuola, dell'università, del mondo del lavoro e delle attività sociali e di solidarietà.

Gli iscritti che fanno parte del Movimento giovanile nominano al loro interno una Segretaria Nazionale che li rappresenta. La Segretaria Nazionale Giovanile potrà istituire dei Comitati Regionali giovanili che a loro volta provvederanno alla nomina dei loro rappresentanti.

La Segretaria Nazionale partecipa di diritto alla Direzione Nazionale.

Il regolamento del Movimento giovanile e ogni sua modifica sono sottoposti all'approvazione della Direzione nazionale.

Art. 27

Candidature Elezioni nazionali ed europee

Le candidature alle elezioni nazionali ed europee sono sottoposte alla delibera della Direzione Nazionale su proposta Coordinatore politico nazionale, che li individuerà tra quelle deliberate dalle Segreterie regionali. La lista dei nominativi dei candidati deliberata dalla Direzione nazionale sarà portata in ufficio Politico dal Coordinatore politico nazionale per la successiva e finale approvazione.

Art. 28

Finanziamento delle attività

Le attività della Rivoluzione Cristiana sono finanziate da:

- contributi volontari degli eletti nelle Assemblee rappresentative;
- contributi volontari dei membri di direzione nazionale;
- quota associativa da parte degli aderenti;
- ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge.

L'ammontare della quota contributiva dovuta dagli iscritti è deliberata dalla Direzione Nazionale sentito il Tesoriere nazionale.

L'Ufficio Politico determina i criteri di ripartizione delle risorse e approva il piano di distribuzione predisposto dal Tesoriere nazionale.

Art. 29

Revisori contabili

I Revisori contabili previsti dall'art. 4 della legge 18/11/1981 n. 659 come modificato dall'art. 1 della legge 27/11/1982 n.22 sono nominati dal Consiglio Nazionale.

È richiesta la qualifica di Revisore contabile iscritto la Registro istituito dall'art. 1 del D. Lgs 27/1/1992 n. 88 in attuazione della Direttiva n. 84/253/CEE.

I Revisori contabili durano in carica tre anni e possono ricevere l'incarico anche più volte consecutivamente.

Art. 30
Conflitto d'interesse

L'esercizio dei poteri attribuiti a ciascun organo non potrà mai avere effetti diretti sulla condizione personale o patrimoniale dell'iscritto al quale i poteri medesimi vengono attribuiti.

Art. 31
Giurisdizione esclusiva

Gli iscritti a Rivoluzione Cristiana e i rappresentanti delle Associazioni sono tenuti a ricorrere preventivamente alla Commissione di Garanzia in caso di controversie riguardanti l'attività politica.

Art. 32
Procedimento disciplinare

Ogni iscritto che ritenga sia stata violata una norma dello Statuto o che sia stata commessa una infrazione disciplinare o un atto qualunque lesivo della integrità morale di Rivoluzione Cristiana o degli interessi politici dello stesso, può promuovere con ricorso scritto il procedimento disciplinare avanti al competente Collegio dei Probiviri. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa, secondo la normativa regolamentare approvata dall'Ufficio di Presidenza.

Le sedute degli Organi giudicanti non sono pubbliche. Il procedimento disciplinare non può durare oltre trenta giorni per ogni grado di giudizio. Il termine per le impugnazioni è di dieci giorni dalla comunicazione all'interessato.

Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del Collegio giudicante e ciascun iscritto può prenderne visione. Gli stessi principi si applicano ai procedimenti nei confronti di Organi di altre Associazioni riconosciute.

L'Ufficio Politico approva il Regolamento relativo alla procedura da adottare per la presentazione e decisione dei ricorsi, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Art. 33
Misure disciplinari

Le misure disciplinari sono:

a) la sospensione

b) l'espulsione è inflitta per infrazioni gravi alla disciplina del Movimento o per indegnità morale o politica.

Il provvedimento di espulsione o di revoca della ratifica è sempre reso di pubblico dominio.

Art. 34
Commissariamento.
Sospensione dell'attività del Partito

L'ufficio Politico può, ove ricorrano gravi motivi, commissariare gli Organi nazionali delle organizzazioni interne del Partito.

Analogamente l'Ufficio Politico sempre nel caso ricorrano gravi motivi, può sciogliere gli Organi periferici elettivi, sentito il Coordinatore nazionale, nominando un Commissario per il tempo necessario alla ricostituzione dell'Organo.

Sono da considerarsi sempre motivi gravi l'impossibilità di funzionamento di un Organo collegiale, la commissione di irregolarità di carattere amministrativo e la manifesta inadeguatezza a svolgere funzioni connesse al proprio ruolo.

In casi gravi e urgenti il Coordinatore Politico Nazionale, può adottare in via immediata provvedimenti temporanei di commissariamento che dovranno essere convalidati dall'Ufficio Politico nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.

In casi di particolare gravità il Coordinatore Politico Nazionale può decidere in via immediata di sospendere un iscritto dall'attività del Partito. In tal caso è aperto d'ufficio un procedimento disciplinare nei confronti dell'interessato innanzi al Collegio dei Probiviri competente.

Il giudizio definitivo dovrà essere emesso entro tre mesi dalla sospensione. I provvedimenti di sospensione dovranno essere convalidati dall'Ufficio Politico nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.

Art. 35
Modifiche statutarie.

Le modifiche statutarie spettano al Consiglio Nazionale della Direzione Nazionale, che le approva a maggioranza degli aventi diritto al voto.